ASD
FORTINO

FONDATA NEL 1922
STELLA AL MERITO SPORTIVO - C.O.N.I.

CAMPIONI D'ITALIA
1928 1930 1989 1990 1991 1992

Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale I di Torino
Ufficio Territoriale di Torino 1

Verbale di Assemblea Straordinaria degli Associati di A.S.D. FORTINO

Il giorno 1° dicembre 2023 alle ore 21.00 in Torino presso la sede legale sita in Strada del Fortino n. 20/B, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria degli associati dell'Associazione Sportiva Dilettantistica FORTINO, non essendo ritenuta valida l'assemblea in prima convocazione, per l'insufficiente numero dei partecipanti.

Ordine del giorno

1. Modifica dello Statuto dell'Associazione (in ottemperanza a quanto previsto dalla Riforma dello Sport)
2. Varie ed eventuali.

Svolgimento della riunione

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio Direttivo signor Claudio Guerra il quale, constatata la regolare convocazione, trasmessa collettivamente tramite affissione dell'avviso in bacheca presso la sede sociale e sul sito istituzionale dell'Associazione e individualmente tramite comunicazione a mezzo di posta elettronica, constatato che il numero dei presenti rende validamente costituita l'assemblea straordinaria in seconda convocazione, apre la seduta chiamando a fungere da segretario la signora Marta Oggero.

In merito al primo punto all'ordine del giorno il Presidente propone le modifiche statutarie di seguito indicate, al fine di adeguare lo Statuto alle disposizioni introdotte dal Titolo II, Capo I, del Decreto Legislativo 36/2021:

- modificare l'articolo 1 per introdurre i riferimenti ai nuovi decreti di riforma dello sport;
- modificare l'articolo 2 per indicare testualmente che l'associazione esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportivo dilettantistica ai sensi dell'articolo 7.1, lettera b) del D.Lgs. 36/2021 e per meglio declinare il già presente divieto di distribuzione di utili precisando i potenziali destinatari indicati dall'art. 8, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2021;
- modificare l'articolo 3 per introdurre la distinzione tra attività istituzionali e attività secondarie e strumentali e meglio indicare queste ultime, ai sensi dell'art. 9 del Decreto Legislativo 36/2021;
- modificare l'art. 9 per introdurre l'incompatibilità della carica di amministratore con qualsiasi carica sociale in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal Coni, come previsto dall'art. 11, del Decreto Legislativo 36/2021;

- modificare l'art. 10 per introdurre le previsioni di cui all'art. 8 del Decreto Legislativo 36/2021, e successive modificazioni ed integrazioni;
- modificare l'art. 15 per introdurre la distinzione tra entrate derivanti da attività istituzionali e entrate derivanti da attività secondarie e strumentali;
- modificare l'art. 16 per introdurre il riferimento all'articolo 7.1, lettera h), del Decreto Legislativo 36/2021.

Dopo la richiesta di alcuni chiarimenti, che vengono prontamente forniti, l'assemblea all'unanimità per alzata di mano approva le modifiche proposte.

Il Presidente prosegue quindi con la lettura del nuovo statuto modificato e l'assemblea all'unanimità per alzata di mano approva la stesura del nuovo atto.
Il Presidente, esauriti gli argomenti all'ordine del giorno e più nessuno chiedendo la parola, ringrazia l'assemblea e dichiara chiusa l'adunanza in seduta straordinaria alle ore 22.30, allegando copia del nuovo statuto al presente verbale.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente dell'Assemblea Claudio GUERRA _____

Il Segretario Marta OGGERO _____

Agenzia delle Entrate
DP I di Torino - Ufficio Territoriale Torino 1
Registrato il 14/12/2023 n. 4076
Serie 3 Cod. Trib. /
€ Esente ex D.Lgs 36/2021
IL DIRETTORE

Statuto della
Associazione Sportiva Dilettantistica Fortino

Articolo 1 – Denominazione, sede e durata

È costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del codice civile e nel D.Lgs. 36/2021 e ss. mod., un'associazione sportiva dilettantistica denominata "*Associazione sportiva dilettantistica* Fortino", in breve "*A.S.D. Fortino*" (d'ora in poi "*Associazione*").

L'associazione attualmente senza personalità giuridica si riserva di chiederla con delibera di assemblea straordinaria ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. 39/2021.

L'Associazione ha sede legale in Torino, Strada del Fortino n. 20/B.

La variazione dell'indirizzo, purché nello stesso Comune, potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo, senza che questo costituisca modifica del presente statuto.

Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali o uffici sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all'estero.

La durata dell'associazione è illimitata.

Articolo 2 – Oggetto, scopi e finalità

L'Associazione è apolitica, non ha scopo di lucro e si fonda sui valori della solidarietà, della correttezza, della responsabilità sociale, del rispetto della dignità umana e intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività ai principi di democraticità della struttura, di gratuità delle cariche elettive, nonché di democraticità e pari opportunità senza alcuna distinzione di genere per l'accesso alle qualifica di socio, alle cariche elettive ed alla partecipazione alle attività istituzionali.

Durante la vita dell'Associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, in favore di soci, lavoratori, collaboratori, componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o qualsiasi ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs. 36/2021, e iscritta al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche tenuto dal Dipartimento per lo Sport ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportivo dilettantistica ai sensi dell'articolo 7.1, lettera b) del D.Lgs. 36/2021.

Nello specifico ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina delle bocce, alla disciplina della danza sportiva in genere e più in particolare delle danze internazionali argentine (Tango, Vals, Milonga) e delle danze internazionali jazz (Lindy Hop, Swing Dance, Boogie Woogie), alla disciplina della ginnastica e del Wushu Kung Fu tradizionale, e più in generale alle discipline sportive considerati ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del registro delle attività sportive tenuto dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione

di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina, nonchè la promozione dell'attività fisica e motoria, la pratica sportiva per tutti, l'esercizio fisico strutturato e l'attività fisica adattata quali strumenti idonei a consentire a ogni individuo la possibilità di migliorare la propria condizione fisica e psichica, di raggiungere il livello di prestazione sportiva corrispondente alle proprie capacità, di sviluppare relazioni sociali, di ottenere risultati in competizioni di tutti i livelli, di acquisire stili di vita corretti e funzionali all'inclusione sociale, alla promozione della salute, al miglioramento della qualità della vita e del benessere psico-fisico sia nelle persone sane sia nelle persone affette da patologie.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, prevalentemente in favore dei propri associati e dei tesserati:

- svolgere l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata.
- organizzare e gestire le suddette attività sportive dilettantistiche sia a livello agonistico che amatoriale;
- partecipare, organizzare e gestire manifestazioni, maratone, gare, tornei, campionati, pratiche, allenamenti ed ogni altra attività legata allo sport dilettantistico, sia a livello agonistico che per puro spirito formativo, ricreativo ed amatoriale;
- formare, addestrare e gestire atleti e squadre dilettantistiche, agonistiche o amatoriali per lo svolgimento e la diffusione delle suddette discipline sportive dilettantistiche;
- organizzare corsi di avviamento allo sport, stage di promozione, centri estivi ed invernali di perfezionamento delle attività sportive dilettantistiche, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
- consentire ai propri soci ed ai tesserati, e comunque a coloro che intendono avvicinarsi alle discipline sportive svolte dall'associazione, la fruizione parziale e/o totale delle strutture sportive, spazi attrezzati ed attrezzature gestite dall'associazione al fine dell'apprendimento, addestramento e perfezionamento delle proprie capacità fisiche e tecniche per il raggiungimento dei propri obiettivi in termini sia agonistici che non agonistici;
- organizzare e gestire attività volte ad agevolare l'accesso alle suddette attività sportive dilettantistiche a soggetti diversamente abili.

L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme e alle direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), del Comitato Italiano Paralimpico (CIP) nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP cui l'Associazione stessa risulta affiliata. L'affiliazione a detti organismi avrà durata annuale e potrà essere revocata dal Consiglio Direttivo, previo parere degli associati, con adesione ad altro Ente avente sempre i requisiti di

riconoscimento CONI.

Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme dello statuto e dei regolamenti federali delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva di appartenenza nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Società e Associazioni affiliate.

Laddove richiesto dalle normative federali l'Associazione s'impegna a convocare le riunioni degli atleti tesserati maggiorenni nonché, ove vi siano le condizioni, dei tecnici per l'individuazione, tramite elezione od altri metodi di espressione democratica, del rappresentante atleti/e e del rappresentante tecnici. I rappresentanti così individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo.

L'associazione si impegna per conto di coloro che svolgono attività al suo interno al rispetto dei regolamenti e delle direttive stabilite dalla FSN, EPS, e DSA anche in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere di cui all'articolo 16, D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 39, e succ.ve mod.ni ed int.ni.

Articolo 3 – Attività secondarie e strumentali

Nei limiti previsti dall'articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo:

- esercitare attività commerciali a supporto dell'attività sportiva dilettantistica esercitata in via principale, ivi comprese prestazioni di natura promo-pubblicitaria e di sponsorizzazione;
- cedere ed acquistare diritti legati alla formazione degli atleti;
- gestire e condurre impianti e strutture sportive, sia di proprietà che detenuti a qualsiasi titolo, ivi compresa la concessione da parte di enti pubblici;
- gestire, nell'ambito degli impianti e strutture sportive di cui sopra, posti di ristoro, bar, attività di somministrazione di alimenti e bevande e attività ricreative e ricettive, per permettere l'aggregazione e lo sviluppo delle relazioni interpersonali dei soci e dei tesserati frequentatori degli impianti e strutture sportive medesime;
- esercitare, all'interno degli impianti e strutture sportive gestite, noleggio di attrezzature, attività di commercio di articoli, attrezzature e abbigliamento sportivi, nonché centri estetici e/o comunque finalizzati al benessere degli utilizzatori e frequentatori degli impianti sportivi gestiti e attività di medicina sportiva, riabilitazione, fisioterapia e sanitarie, con l'osservanza delle disposizioni previste dalla legge e nel rispetto dei vincoli imposti dalla stessa;
- organizzare e gestire attività, servizi ed iniziative culturali e turistiche legate e/o collegate all'attività sportiva dilettantistica, ovvero finalizzate alla promozione dei valori dello sport dilettantistico e alla conoscenza delle discipline sportive, alla formazione della persona ed al miglioramento fisico e psichico dell'individuo e della qualità della vita;
- svolgere attività editoriale tramite pubblicazione, edizione e diffusione di materiale cartaceo

(riviste, opuscoli, vademecum, libri, brochure, flyer, ect.), e multimediale (DVD, CD, siti web), e comunque di ogni altro materiale a fine divulgativo e conoscitivo connesso con l'attività sportiva, sociale, educativa che l'associazione persegue;

- esercitare attività ricreativa in favore dei propri soci e dei tesserati

A fini organizzativi, l'Associazione potrà acquisire a titolo di proprietà, locazione o comodato, attrezzature, impianti e strutture sportive idonee alla pratica delle discipline sportive oggetto della propria attività.

L'Associazione potrà, inoltre, compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, commerciali, pubblicitarie connesse e correlate agli scopi istituzionali e necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie, prestare fideiussioni, garanzie di qualsiasi natura anche reali ed avalli a garanzia di obbligazioni sociali o per interessi sociali, intrattenere rapporti con istituti di credito, anche su basi passive, richiedere e contrarre mutui e finanziamenti con Istituti di credito, contrarre mutui o finanziamenti di altro genere, anche ipotecari, utili alle finalità perseguite dall'Associazione.

Articolo 4 - Associati

Possono far parte dell'Associazione, in qualità di associati, tutti i cittadini italiani e stranieri che ne facciano richiesta scritta, che siano accettati dal Consiglio Direttivo, che versino la quota di iscrizione e che dichiarino nella domanda scritta di ammissione:

a) di voler partecipare alla vita associativa e alle attività sportive e ricreative svolte dall'Associazione;
b) di accettare, senza riserve, e rispettare lo Statuto dell'Associazione e le norme regolamentari interne circa l'utilizzo delle attrezzature e dei beni dell'Associazione;
c) di accettare e rispettare lo Statuto e le norme stabilite dalle Federazioni e/o Enti di Promozione Sportiva cui l'associazione è affiliata;
d) di accettare e rispettare le norme e le direttive del CONI.

Gli associati devono essere dotati di irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.

Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non esaustivo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, delle federazioni e degli enti di promozione sportiva e dei loro organi.

Il numero degli associati è illimitato.

Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore di 18 anni, la domanda dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Colui che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione, anche esercitando il diritto di

voto nelle assemblee, e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Fra gli aderenti all'Associazione esiste parità di diritti e di doveri.

La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi per tutti gli associati.

Tutti gli associati maggiorenni hanno diritto di partecipare alle assemblee e, se in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di voto. Ogni associato ha diritto ad un voto.

La quota associativa è stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo; non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di associato.

Le quote associative non sono trasmissibili né rivalutabili.

Articolo 5 - Diritti e doveri degli associati

Tutti gli associati hanno diritto:

a) di partecipare all'Assemblea degli associati e, se in regola con il pagamento della quota associativa, di esercitare il diritto di voto nelle assemblee sociali per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e degli eventuali Regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e per l'approvazione dei rendiconti economici annuali;
b) di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare i propri scopi sociali e istituzionali;
c) di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
d) di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione posti a disposizione dei soci;
e) di frequentare i locali dell'Associazione e usufruire delle strutture sportive, nel rispetto delle norme stabilite dal Regolamento interno.

All'associato è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti previsti dal presente Statuto.

Gli Associati sono obbligati:

a) ad osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
b) ad osservare lo Statuto, i regolamenti e le norme stabiliti dalle Federazioni e/o dagli Enti di Promozione Sportiva cui l'associazione è affiliata; nonché ad osservare, riconoscendone la giurisdizione sportiva e disciplinare, le direttive del CONI;
c) a pagare la quota associativa annuale e i contributi secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo;
d) a partecipare, per quanto possibile, alla vita dell'Associazione;
e) a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
f) a utilizzare correttamente gli impianti e le attrezzature sportive, impegnandosi alla conservazione e al buon uso delle stesse.

Articolo 6 - Decadenza dei soci

Il rapporto associativo si intende a tempo indeterminato, essendo vietata la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, ma ciò non esclude il verificarsi di cause di recesso, decadenza ed esclusione dall'associazione.

La qualifica di associato viene meno per i seguenti motivi:

a) per dimissione volontaria, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;
b) per morosità, qualora il socio, rimasto in arretrato con il pagamento della quota associativa, non provveda a regolarizzare la propria posizione entro quindici giorni dall'invito rivoltogli dal Consiglio Direttivo;
c) per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo, nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti fatti: inadempienza agli obblighi del presente Statuto, inadempienza alle prescrizioni del Regolamento interno, inadempienza allo Statuto e ai Regolamenti stabiliti dalla Federazione Italiana Bocce e dall'Ente di Promozione Sportiva cui l'associazione è affiliata, inadempienza alle norme e alle direttive del CONI, azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'Associazione, condotta contraria alle attività dell'Associazione nonché quando siano intervenuti motivi che, per la loro gravità, rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo;
d) decesso

La delibera di esclusione del Consiglio Direttivo, di cui alla precedente lettera c), deve essere motivata e comunicata all'associato mediante posta elettronica o lettera raccomandata con avviso di ricevimento; contro tale delibera è ammesso ricorso all'assemblea, ricorso che deve essere proposto, a pena di decadenza, entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione. La decisione dell'assemblea è inappellabile.

L'associato radiato non può essere più ammesso.

I Soci morosi e i Soci dimissionari potranno invece essere riammessi attendendosi a quanto previsto dall'articolo 4 del presente Statuto.

Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, nè hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

La perdita della qualifica di socio determina l'immediata decadenza da qualsiasi carica elettiva.

Articolo 7 - Organi

Gli organi sociali sono:

a) l'Assemblea degli Associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) l'organo di controllo, qualora istituito.

Articolo 8 – Assemblea degli associati

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

Hanno diritto e dovere di partecipare alle assemblee e all'elettorato attivo e passivo tutti gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione o comunque in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione possibile degli associati ed è presieduta dal Presidente o, in caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente o da altra persona delegata dal Presidente; il Presidente nomina un Segretario, il quale dovrà redigere il verbale dell'assemblea controfirmandolo insieme al Presidente.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità della convocazione e della costituzione, nonché il diritto dei presenti di intervento alla stessa.

L'assemblea viene convocata almeno 8 giorni prima dell'adunanza, ordinaria e/o straordinaria, con convocazione collettiva tramite affissione nella sede sociale e/o con convocazione individuale tramite comunicazione scritta a mano con ricevuta di consegna, posta raccomandata o posta elettronica o fax o qualsiasi altro mezzo che ne consenta idonea pubblicità e deve indicare la data, il luogo e l'ora della riunione della prima e dell'eventuale seconda convocazione e gli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'assemblea viene indetta in sede ordinaria ogni qualvolta venga convocata dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo degli associati e almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto consuntivo dell'anno precedente.

L'Assemblea in forma ordinaria delibera, inoltre, sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, sulla nomina dei componenti degli eventuali organi di controllo, sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione, in merito all'approvazione dei Regolamenti sociali e su tutti gli argomenti attinenti alla vita e ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e delibera con la maggioranza di voti dei presenti.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.

L'assemblea degli associati ha luogo in via straordinaria ogniqualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione medesima, in particolare l'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche e/o integrazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'associazione e la liquidazione.

L'assemblea viene indetta in sede straordinaria ogni qualvolta venga convocata dal Consiglio Direttivo o su richiesta motivata di almeno un terzo degli associati in regola con il pagamento delle quote

associative, o su richiesta dell'organo di controllo, ove istituito.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti almeno 2/3 degli associati e delibera a maggioranza dei presenti.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.

Ai sensi dell'articolo 21 del codice civile per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea da altri associati; tuttavia, ciascun associato non può farsi portatore di più di una delega.

Le Assemblee si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza ed è ammessa l'espressione del voto per via elettronica alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 9 - Elezione del Consiglio Direttivo

I candidati alla Presidenza dell'associazione dovranno presentare, in allegato al proprio nominativo, un elenco di soci, non inferiore a 4 e non superiore a 9, che comporranno il consiglio direttivo.

I candidati alla Presidenza dovranno consegnare al Presidente in carica la propria candidatura e relativo elenco soci almeno 15 giorni prima delle elezioni.

I nominativi dei candidati saranno esposti nella bacheca dell'Associazione.

I soci con anzianità sociale inferiore ad 1 anno non possono né candidarsi alla Presidenza né fare parte del Consiglio Direttivo.

I requisiti per ricoprire cariche sociali sono:

a) aver raggiunto la maggiore età;
b) aver acquisito la qualità di socio da almeno un anno alla data di svolgimento dell'assemblea;
c) essere in regola con il versamento delle quote sociali;
d) non ricoprire qualsiasi carica sociale in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, come previsto dall'art. 11, D.Lgs. 28

Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Torino 1

febbraio 2021 n. 36, e successive modificazioni ed integrazioni.

e) non aver riportato condanne passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;

f) non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche od inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte del CONI, delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportive o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;

g) non aver subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche.

La mancanza dei requisiti di cui al precedente comma accertata o verificatasi dopo l'elezione comporta la decadenza dalla carica.

Articolo 10 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 10 membri eletti, compreso il Presidente e il Vicepresidente, dall'Assemblea degli Associati.

Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito nomina il Segretario con funzioni di Tesoriere. Ai membri del Consiglio Direttivo che svolgono attività di tipo amministrativo, o incarichi specifici loro affidati dal Direttivo, potranno essere erogati rimborsi forfettari e/o analitici, per il sostenimento delle spese sostenute nell'espletamento dell'incarico.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

La qualità di componente del Consiglio Direttivo è compatibile con eventuali rapporti di lavoro, anche di natura sportiva, intrattenuti con l'associazione, a condizione che ciò sia nell'interesse dell'associazione medesima, sia deliberato dal Consiglio Direttivo con l'astensione del componente interessato alla delibera, e il compenso attribuito rispetti le previsioni di cui all'art. 8, D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 36, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o, in sua assenza o impedimento, del Vicepresidente e quando ne facciano richiesta almeno la metà dei consiglieri o un componente dell'eventuale organo di controllo, qualora istituito.

L'avviso di convocazione deve essere inviato, con i mezzi ritenuti più idonei, a ciascun consigliere e a ciascun membro dell'organo di controllo, qualora istituito, almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione e dovrà contenere la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione stessa. In difetto di tali formalità e termini, il Consiglio delibera validamente con la presenza di tutti i consiglieri in carica e dei componenti effettivi dell'organo di controllo, qualora istituito.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica oltre al Presidente, o Vicepresidente in caso di assenza o impedimento del Presidente, e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti In caso di parità, prevale il voto del Presidente. In caso di assenza

del Presidente, prevale la decisione del Vicepresidente. Non sono ammesse deleghe.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario.

Al Consiglio Direttivo sono conferiti i più ampi e illimitati poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ad eccezione di quanto espressamente riservato all'assemblea degli associati dalla legge o dal presente Statuto.

A titolo indicativo e non esaustivo spetta al Consiglio Direttivo:

a) dare esecuzione delle deliberazioni assembleari e curare in genere, gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione;
b) stabilire, nell'ambito degli indirizzi di massima espressi dall'Assemblea, il programma delle attività sociali;
a) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
b) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
c) redigere annualmente il rendiconto economico-finanziario di gestione da sottoporre all'Assemblea e la relazione illustrativa al rendiconto;
d) fissare le date delle Assemblee degli Associati da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea Straordinaria;
e) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
f) stabilire annualmente le quote sociali, i contributi e i corrispettivi specifici versati dai soci e dai tesserati per le attività svolte in diretta attuazione dei fini istituzionali;
g) favorire la partecipazione degli associati alle attività previste;
h) deliberare l'accettazione di lasciti, donazioni, oblazioni e contributi vari;
i) amministrare il patrimonio sociale, compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, apertura di conti correnti bancari e postali, permute ed alienazioni immobiliari e mobiliari, assunzioni di obbligazioni anche cambiarie e mutui ipotecari, apertura di linee di credito e finanziamento di ogni genere, stipula di contratti.

Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vicepresidente fino alla nomina del nuovo Presidente, che dovrà aver luogo alla prima Assemblea utile successiva che dovrà essere comunque convocata entro 30 giorni dalla data di comunicazione delle dimissioni o dell'impedimento.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere almeno 3 componenti.

Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'Assemblea

Ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

Al momento delle dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, il Presidente procede, se il Direttivo lo valuta necessario, alla sostituzione mediante cooptazione di un nuovo consigliere.

La nomina del nuovo consigliere dovrà essere ratificata dalla prima Assemblea utile successiva che dovrà essere comunque convocata entro 180 giorni dalla data di nomina del nuovo consigliere.

Articolo 11 – Il Presidente

Il Presidente rappresenta l'Associazione nei rapporti con i terzi; convoca e presiede l'assemblea degli associati ed il Consiglio Direttivo; presenta all'assemblea degli associati il rendiconto consuntivo e la relazione annuale; può adottare provvedimenti urgenti necessari, informando tempestivamente i membri del Consiglio Direttivo; ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

In caso di assenza, impedimento o di cessazione, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente, il quale lo sostituisce in tutti gli atti di competenza del Presidente stesso.

Articolo 12 – Il Segretario

Il Segretario collabora con il Presidente nella cura dell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione, si occupa della redazione dei rendiconti annui nonché della riscossione delle entrate e del pagamento delle spese, in conformità alle decisioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, e si fa carico della tenuta dei libri sociali.

Il Segretario, nelle riunioni periodiche, aggiorna il Consiglio Direttivo sull'andamento della gestione economico-finanziaria dell'Associazione.

Articolo 13 – Organo di controllo

Qualora l'assemblea degli associati lo ritenga necessario, al fine di garantire il buon funzionamento dell'associazione, può istituire un organo con funzioni di controllo contabile e gestionale; l'organo di controllo potrà essere organizzato in forma collegiale ovvero in forma monocratica, a seconda delle necessità e delle dimensioni dell'associazione medesima.

Il Collegio dei Sindaci si compone di tre membri effettivi. Essi prestano la loro opera gratuitamente.

Il Collegio dei Sindaci o il Revisore Contabile sono nominati dall'Assemblea e rimangono in carica 4 anni.

All'organo di controllo è affidato il controllo della contabilità e della gestione amministrativa, in particolare deve vigilare affinchè la gestione amministrativa, contabile, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione sia correttamente impostata al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali, oltre che conforme al dettato legislativo. L'organo di controllo, qualora lo ritenga opportuno, può richiedere la convocazione dell'Assemblea degli associati.

L'organo di controllo si riunisce periodicamente per le verifiche contabili ed amministrative, nonché tutte le volte che lo ritiene opportuno su istanza del Presidente; per ciascuna riunione viene redatto apposito verbale scritto.

Articolo 14 – Esercizio sociale e rendiconto

Gli esercizi sociali dell'Associazione si aprono il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.
Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità, il Consiglio Direttivo sottopone all'Assemblea per l'approvazione il rendiconto economico-finanziario.
Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico–finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti dei soci, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.
Copia del rendiconto deve essere messo a disposizione di tutti gli associati.
È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione nelle attività istituzionali e in favore degli scopi previsti dallo Statuto.

Articolo 15 – Risorse economiche - Patrimonio

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi e corrispettivi specifici versati dai soci e dai tesserati per le attività svolte in diretta attuazione dei fini istituzionali, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, da eventuali sopravvenienze attive, da entrate derivanti da attività secondarie e strumentali agli scopi istituzionali, da entrate derivanti da raccolte pubbliche di fondi e altre attività occasionali e saltuarie, da entrate derivanti dall'organizzazione di gare o manifestazioni di carattere sportivo, da ogni altra entrata che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente.
Il patrimonio, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile tra gli associati durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento e non può essere destinato ad altri usi se non quelli per i quali l'associazione è costituita.
In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di radiazione dall'Associazione può farsi luogo alla restituzione di quanto versato all'Associazione a qualsiasi titolo.

Articolo 16 – Scioglimento

L'Assemblea che delibera:

a) sullo scioglimento dell'Associazione;

b) sulla nomina del liquidatore;

c) sulla devoluzione dei beni in caso di scioglimento, cessazione ed estinzione dell'Associazione,

è validamente costituita con la presenza di almeno ¾ degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno ¾ degli associati.

Così pure la richiesta dell'assemblea straordinaria da parte degli associati avente per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno ¾ degli associati con diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'associazione saranno nominati uno o più liquidatori scelti anche tra i non soci.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, il patrimonio residuo è devoluto a fini sportivi ai sensi dell'articolo 7.1, lettera h), D.Lgs. 36/2021.

Articolo 17 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile ed alle leggi vigenti in materia di associazioni e persone giuridiche private.